



CREDEMASSICURAZIONI

POLIZZA MOTO & SCOOTER

**Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità
Civile per la circolazione e Rischi Diversi**

Ciclomotori e motocicli adibiti al trasporto di persone

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota informativa comprensiva del glossario e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

AVVERTENZA:

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it

Nota informativa

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

Contratto di assicurazione per i veicoli a motore: Responsabilità Civile per la circolazione e Rischi Diversi.

CICLOMOTORI E MOTOCICLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la garanzia di responsabilità civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di Credemassicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato per ciclomotori e motocicli, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Credemassicurazioni.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni generali

- a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito, **Credemassicurazioni**);
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
- c) Recapito telefonico: 800 273336
Fax: 0522 442041
Sito Internet: www.credemassicurazioni.it
Email: info@credemassicurazioni.it
- d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Credemassicurazioni

Il patrimonio netto di Credemassicurazioni è pari a 7,9 milioni di euro; il capitale sociale è pari a 8,9 milioni e il totale delle riserve patrimoniali è pari a 0,2 milioni. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 112%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli e dai danni subiti dal veicolo assicurato o dalle persone che lo utilizzano.

Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

Tacito rinnovo - disdetta

Il contratto può essere stipulato sia nella forma "con tacito rinnovo" sia nella forma "senza tacito rinnovo".

Nel caso di contratto "con tacito rinnovo", in assenza di disdetta inviata dalle Parti alla scadenza annuale il contratto si rinnova tacitamente.

AVVERTENZA: la disdetta deve essere inviata dal Contraente all'Intermediario o alla sede di Credemassicurazioni mediante lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo telefax almeno

15 giorni prima della scadenza del contratto. In tal caso non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma del Codice Civile.

Nel caso di contratto "senza tacito rinnovo", la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e **non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma del Codice Civile.**

Per maggiori dettagli consultare l'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione "Rinnovo tacito del contratto".

Sito Internet - Aggiornamenti

Si rinvia al sito internet www.credemassicurazioni.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

3. Coperture assicurative offerte per la garanzia di responsabilità civile

3.1 Formula tariffaria

La garanzia è prestata nella forma "Bonus/Malus" che si articola in 23 classi di merito e che prevede riduzioni ("Bonus") o maggiorazioni ("Malus") di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri pagati nel periodo di osservazione della sinistrosità, secondo le regole dettagliatamente descritte all'art. 29 delle Condizioni di Assicurazione.

3.2 Oggetto della garanzia di responsabilità civile

La garanzia di responsabilità civile tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, come più dettagliatamente indicato all'articolo 21 "Oggetto della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste **SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI** della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 4 "Decorrenza della garanzia";
- 21 "Oggetto della garanzia";
- 22 "Esclusioni e rivalsa";
- 30 "Conducenti secondari del veicolo".

Sono inoltre presenti limitazioni al diritto di rivalsa in talune fattispecie. Consultare in proposito gli articoli 31 "Franchigia per guida in stato di ebbrezza" e 32 "Rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta".

AVVERTENZA: sono previsti **CASI DI RIVALSA**, in cui Credemassicurazioni, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a ripetere dall'Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I casi di rivalsa e le relative limitazioni sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 22 "Esclusioni e Rivalse";
- 30 "Conducenti secondari del veicolo";
- 31 "Franchigia per guida in stato di ebbrezza";
- 32 "Rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta";
- 13 "Denuncia dei sinistri".

AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei **MASSIMALI** convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato. Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

- 1) valore del massimale per danni a persone 3.000.000 euro
 - danno provocato per danni a persone 2.000.000 euro
 - importo risarcito 2.000.000 euro
- 2) valore del massimale per danni a persone 3.000.000 euro
 - danno provocato per danni a persone 3.500.000 euro
 - importo risarcito 3.000.000 euro.

3.2.1 Estensioni della copertura

Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di responsabilità civile obbligatoria disciplinata dalla legge:

- circolazione in aree private
- responsabilità civile dei terzi trasportati.

Per maggiori dettagli si veda l'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione "Oggetto della garanzia".

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda in proposito l'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione "Oggetto della garanzia".

5. Informativa in corso di contratto

Credemassicurazioni è tenuta a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta contenente le seguenti informazioni:

- la data di scadenza del contratto;
- le modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del Contraente;
- indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia.

Unitamente alla comunicazione viene trasmessa al Contraente l'attestazione dello stato del rischio.

Credemassicurazioni ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

6. Attestazione sullo stato di rischio - Classe di merito

Credemassicurazioni trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.

Nei casi di anticipata risoluzione del contratto a seguito di vendita del veicolo, furto senza ritrovamento, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, e sempreché il periodo di osservazione risulti concluso, Credemassicurazioni invia al Contraente la relativa attestazione. Nel caso di cui all'art. 11 delle Condizioni di Assicurazione "Risoluzione anticipata del contratto", sempreché il periodo di osservazione risulti concluso, Credemassicurazioni rilascia al Contraente la relativa attestazione su richiesta.

Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

Nei casi di cessazione del rischio e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, **il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni** a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce ed il proprietario (o il locatario in caso di leasing) ha diritto a mantenere la classe di merito conseguita per il medesimo veicolo o per altro veicolo di sua proprietà (o locato in leasing). Ai fini dell'assegnazione della classe di merito, l'attestazione dello stato del rischio, relativa a contratto già pervenuto a scadenza, è valida a condizione che il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

Per maggiori dettagli in relazione ai meccanismi di assegnazione della classe di merito di conversione universale (c.d. CU), compresi i casi di acquisto di un ulteriore veicolo nell'ambito del medesimo nucleo familiare (art 134 c. 4-bis della Legge), si rinvia a quanto previsto dall'art. 29 delle Condizioni di Assicurazione "Bonus/Malus".

AVVERTENZA: la classe di merito di conversione universale (c.d. CU) riportata sull'attestazione di rischio consente di confrontare le varie proposte di contratti di Responsabilità Civile Auto delle diverse Compagnie.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI

7. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Le garanzie Rischi Diversi, a seconda della tipologia, sono raccolte in sezioni:

SEZIONE FURTO

Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati da furto (consumato o tentato) o rapina. La garanzia è regolamentata all'art. 33 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 4 “Decorrenza della garanzia”
- 34 “Esclusioni”;
- 37 “Pagamento delle indennità”.

AVVERTENZA: sono previsti **FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

Per maggiori dettagli consultare l'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione “Pagamento dell'indennizzo”.

SEZIONE INCENDIO

Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del veicolo assicurato causati da incendio, azione del fulmine, esplosione e scoppio. La garanzia è regolamentata all'art. 38 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste **SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI** della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 4 “Decorrenza della garanzia”
- 39 “Esclusioni”;
- 41 “Pagamento delle indennità”.

AVVERTENZA: sono previsti **FRANCHIGIE E SCOPERTI**.

Per maggiori dettagli consultare l'art. 17 delle Condizioni di Assicurazione “Pagamento dell'indennizzo”.

SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE DEL VEICOLO

Sono garantite, attraverso il pagamento di un indennizzo, le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni subiti dal conducente del veicolo assicurato derivanti dalla guida del veicolo stesso previste dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:

- **Morte** – indennizzo dovuto ai beneficiari designati dall'Assicurato nel caso in cui l'infortunio abbia per conseguenza la morte e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. La garanzia è regolamentata all'art. 47 delle Condizioni di Assicurazione.
- **Invalidità permanente** (assoluta o parziale) – indennizzo liquidato all'Assicurato nel caso in cui l'infortunio abbia per conseguenza una inabilità permanente e questa si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'infortunio. La garanzia è regolamentata all'art. 48 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste **SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI** della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 4 “Decorrenza della garanzia”;
- 42 “Oggetto dell'assicurazione”
- 43 “Rischi esclusi”;
- 44 “Persone non assicurate”;
- 46 “Criteri di determinazione dell'indennizzo”.

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti **FRANCHIGIE O LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI**. Per maggiori dettagli sulla presenza di franchigie consultare l'art. 48 “Caso di invalidità permanente”.

Per maggiori dettagli riguardanti limiti massimi indennizzabili o massimali, consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: 47 “Caso di morte” e 48 “Caso di invalidità permanente”.

SEZIONE TUTELA LEGALE

Garantisce le spese che l'Assicurato sostiene per l'assistenza di un legale e per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla circolazione del veicolo assicurato.

Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare gli artt. 51 “Oggetto dell'assicurazione” e 53 “Casi assicurativi”.

AVVERTENZA: sono previste **SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI** della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 4 “Decorrenza della garanzia”;
- 52 “Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione”

- 53 “Casi assicurativi”;
- 54 “Esclusioni”.

AVVERTENZA: Le garanzie sono prestate nel limite dei **MASSIMALI** previsti in polizza. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 51 “Oggetto dell’assicurazione”;
- 55 “Massimale”.

7.1 Esempificazione numerica di applicazione della franchigia /scoperto e del limite massimo indennizzabile / massimale.

Di seguito sono riportati esempi di funzionamento di franchigia/scoperto:

- per le Sezioni “Furto” e “Incendio”

Esempio 1)

	A	B
Entità del danno	€ 750	€ 1.500
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€ 200	€ 300
A : il danno indennizzato è di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200).		
B: il danno indennizzato è di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto).		

Esempio 2)

Entità del danno	€ 1.000
Franchigia	€ 200
Il danno indennizzato è di € 800 (riducendo l’entità del danno di € 200 a titolo di franchigia).	

- per la Sezione “Infortuni del Conducente”

	A	B
Somma assicurata per Invalidità Permanente	€ 50.000	€ 50.000
Franchigia	3%	3%
Invalidità permanente conseguente al sinistro	2%	12%
Esempio A : nessun indennizzo in quanto l’Invalidità permanente conseguente al sinistro è assorbita dalla franchigia.		
Esempio B: il danno indennizzato è di € 4.500 (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 3% = 9% che applicato a € 50.000 determina l’importo di € 4.500).		

Di seguito sono riportati esempi di applicazione del limite massimo indennizzabile / massimale:

A) limite massimo indennizzabile:	€ 15.000
- danno subito:	€ 10.000
- importo indennizzato:	€ 10.000
B) limite massimo indennizzabile:	€ 15.000
- danno subito:	€ 20.000
- importo indennizzato:	€ 15.000

7.2 Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Qualora il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, l’indennizzo corrisposto da Credemassicurazioni è ridotto in misura proporzionale (art. 1907 del Codice Civile).

7.3 Premi – Possibilità di applicazione di sconti

AVVERTENZA: Credemassicurazioni o l’Intermediario, nell’ambito dell’autonomia operativa allo stesso riconosciuta, possono applicare sconti sul premio delle garanzie Rischi Diversi in relazione alle caratteristiche del singolo Assicurato.

INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI

8. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione "Dichiarazioni inesatte e reticenze relative alle circostanze di rischio".

9. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

I mezzi di pagamento del premio previsti sono:

- bonifico bancario;
- addebito su conto corrente bancario presso Credito Emiliano S.p.A..

Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L'importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Credemassicurazioni all'Intermediario.

AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo di cui all'articolo 103 del Codice della Strada), di furto del veicolo o di risoluzione anticipata del contratto, il Contraente può chiedere a Credemassicurazioni la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per maggiori dettagli consultare gli artt. 9 "Trasferimento di proprietà del veicolo", 10 "Cessazione del rischio: distruzione o demolizione, esportazione definitiva", 11 "Risoluzione anticipata del contratto" e 24 "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo" delle Condizioni di Assicurazione.

10. Recesso

Qualora Credemassicurazioni intenda rinnovare il contratto introducendo variazioni tariffarie in aumento, esclusa la eventuale variante derivante dall'applicazione del Bonus/Malus, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al Contraente entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. Il Contraente potrà recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi all'Intermediario o alla sede di Credemassicurazioni mediante lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo telefax, entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma del Codice Civile.

11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

12. Legge applicabile al contratto

Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali, Credemassicurazioni propone l'applicazione al contratto della legge italiana.

13. Regime Fiscale

Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto all'imposta del 12,5% ed al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.

Per tutte le altre garanzie escluse la sezione Tutela Legale, si applica l'aliquota d'imposta del 13,5% comprensiva del contributo antiracket.

Per la sezione Tutela Legale si applica l'aliquota d'imposta del 12,50%.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

14. Procedura per il risarcimento del danno

Credemassicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri:

- **sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia responsabilità civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile; si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di targatura ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, in vigore dal 14 luglio 2006 e macchine agricole.**
- sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato”: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di Assicurazione del responsabile civile se il veicolo di quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni sotto riportate.

Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’Assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Intermediario oppure alla sede di Credemassicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

Ai fini della compilazione della denuncia del sinistro l’Assicurato può avvalersi dell’assistenza del call center di Credemassicurazioni al numero verde 800.273.336, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17,30.

Si rinvia al sito www.credemassicurazioni.it per l’individuazione del centro liquidazione sinistri competente.

Credemassicurazioni è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:

1. per i sinistri con soli danni a cose:

- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:

- entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Credemassicurazioni è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

Entro il medesimo termine Credemassicurazioni è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l’offerta. In questo caso la somma corrisposta da Credemassicurazioni è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Credemassicurazioni è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell’eventuale liquidazione definitiva del danno:

- decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del Codice delle Assicurazioni
- decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell’offerta, in caso di procedura di risarcimento di cui all’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

15. Incidenti stradali con controparti estere e con veicolo non assicurato o non identificato

Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all’estero:

- se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
- se il sinistro è avvenuto all’estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero” artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.

Incidenti stradali con veicolo non assicurato o non identificato

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta va indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap SpA Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

16. Facoltà del contraente di rimborsare l'importo liquidato per sinistri

Il Contraente ha la facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all'applicazione della clausola Bonus Malus, rimborsando, all'atto del rinnovo del contratto, gli importi pagati per tutti o parte dei sinistri che avrebbero dato luogo a detta maggiorazione. La stessa facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta o mancato pagamento del premio di rinnovo. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it)

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente a Credemassicurazioni.

17. Accesso agli atti di Credemassicurazioni

I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Credemassicurazioni a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 191/2008).

Sono soggetti all'accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi e le fatture, le quietanze di liquidazione.

Il diritto di accesso può essere esercitato dall'avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano e, in particolare:

1. dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Credemassicurazioni non intende fare l'offerta;
2. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell'offerta nei seguenti termini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Credemassicurazioni della richiesta di risarcimento:
 - a) per i sinistri con soli danni a cose:
 - decorsi 30 giorni se il "modulo blu" è firmato da entrambi i conducenti;
 - decorsi 60 giorni, negli altri casi;
 - b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
 - decorsi 90 giorni .
3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso.

Il diritto d'accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Credemassicurazioni o all'ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all'Intermediario, indicante gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e l'interesse personale e concreto del richiedente.

L'accoglimento della richiesta d'accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE RISCHI DIVERSI**18. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo**

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all'Intermediario oppure alla sede di Credemassicurazioni entro 5 giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

Ai fini della compilazione della denuncia del sinistro l'Assicurato può avvalersi dell'assistenza del call center di Credemassicurazioni al numero verde 800.273.336, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17,30.

Per maggiori dettagli consultare gli artt. 13 "Denuncia dei sinistri" (Sezioni "Furto" e "Incendio"); 45 "Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi" (Sezione "Infortuni del Conducente del veicolo"); 58 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale" (Sezione "Tutela Legale").

AVVERTENZA: nell'ambito della garanzia Tutela Legale la gestione del sinistro è affidata ad ARAG, Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A a cui l'Assicurato può inoltrare la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Tutela Legale delle Condizioni di Assicurazione.

19. Arbitrato

AVVERTENZA: nei casi regolamentati dagli artt. 36 e 40 "Valutazione del danno" (Sezioni "Furto" e "Incendio"); 49 "Controversie" (Sezione Infortuni del Conducente del veicolo); 60 "Gestione del caso assicurativo" (Sezione Tutela Legale), per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l'arbitrato. L'Assicurato può in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

INFORMAZIONI COMUNI ALLE GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI

20. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione REC - Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia; via fax al numero 0522/442041; via e-mail all'indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it.

Per qualsiasi chiarimento relativo all'inoltro dei reclami è possibile contattare il numero verde 800 273336.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP – Servizio tutela degli utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net. o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione "Per il consumatore".

Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Credemassicurazioni S.p.A.

Giuseppe Rovani



Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la garanzia RCA (Sezione II) e il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione per le garanzie diverse dalla RCA.

Carta Verde

Certificato Internazionale di Assicurazione.

Caso assicurativo

Il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia per la quale è prestata la garanzia di Tutela Legale.

Classe CU

Classe di Conversione Universale ossia la classe di merito Bonus/Malus cui si devono rapportare le classi interne delle compagnie e che deve essere riportata sull'attestato di rischio e sul contratto.

Conducente principale

La persona che utilizza maggiormente il veicolo assicurato **ed il cui nominativo viene indicato nella scheda di polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente ai fini della determinazione della tariffa applicabile.**

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Credemassicurazioni

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia.

Diritto di Rivalsa

Il diritto di Credemassicurazioni ad agire nei confronti dell'Assicurato e del Contraente per ottenere il rimborso delle somme liquidate a terzi, conseguentemente a sinistri relativi alla garanzia RCA, nel caso di limitazioni o esclusioni della stessa.

Franchigia

Somma, contrattualmente stabilita, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente.

Garage

Rimessa privata ad uso esclusivo dell'Assicurato, chiusa, coperta e il cui accesso è personalizzato o comunque ad ingresso controllato. **Sono esclusi i garage aperti al pubblico e, in ogni caso, le corti e i giardini siano essi chiusi o aperti al pubblico.**

Incendio

La combustione con fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta da Credemassicurazioni in caso di sinistro.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Intermediario

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

Lesione di lieve entità

Lesione temporanea o permanente (pari o inferiore al nove per cento) all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (art. 139 della Legge).

Massimale

Somma massima liquidabile da parte di Credemassicurazioni a titolo di risarcimento del danno e di spese.

Nucleo Familiare

L'insieme dei soggetti stabilmente conviventi con l'Assicurato e risultanti dallo stato di famiglia.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Credemassicurazioni.

Prezzo d'acquisto

Il prezzo realmente pagato per acquistare il veicolo assicurato, **nei limiti del prezzo di listino e con l'esclusione dei costi per la messa in strada, degli accessori non di serie e degli adattamenti per l'uso professionale.**

Proprietario del veicolo

La persona o la società che risulta intestatario del veicolo al P.R.A. e possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo.

Rapina

La sottrazione della cosa assicurata mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata al fine di trarne ingiusto profitto per se o per altri.

Responsabilità Principale

Per Responsabilità Principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.

Responsabilità Paritaria

E' la responsabilità attribuita pro quota ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro quando non sia possibile accertare la Responsabilità Principale.

Scoperto e relativo minimo

Per scoperto si intende un importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile, che rimane a carico del Contraente. Qualora il suddetto importo risultasse inferiore al minimo indicato in polizza, sarà quest'ultimo a restare a carico del Contraente.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per effetto di eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Nella garanzia di tutela legale il sinistro è la controversia.

Tariffa

Raccolta delle basi tecniche utilizzate per il calcolo del premio.

Tutela Legale

L'assicurazione Tutela Legale ai sensi degli artt. 163/4 - 173/4 della Legge e correlati, e successive modifiche ed integrazioni.

Unico caso assicurativo

Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più soggetti assicurati con il medesimo contratto nella garanzia di tutela legale.

Valore commerciale

E' il valore attribuito dalla pubblicazione di settore DUERUOTE al veicolo, compresi tutti gli accessori di serie e con l'esclusione di aumenti di valore dovuti alla presenza di accessori non di serie. In mancanza di tale quotazione, si avrà riguardo alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato.

Veicolo

Motociclo e/o ciclomotore identificato in polizza.

I dati contenuti nella Nota informativa sono aggiornati al 30 settembre 2010.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Norme comuni a tutte le garanzie

Premessa

Le norme contenute nella presente sezione, ove non espressamente derogate, si applicano a tutte le garanzie previste dal presente contratto, e precisamente alla garanzia di responsabilità civile autoveicoli (Sezione II), alla garanzia furto (Sezione III), alla garanzia incendio (Sezione IV), alla garanzia infortuni (Sezione V), alla garanzia tutela legale (Sezione VI).

Art. 1. Dichiarazioni inesatte e reticenze relative alle circostanze di rischio.

Le dichiarazioni e le reticenze rese dal Contraente con riferimento a circostanze di rischio tali per cui, se Credemassicurazioni le avesse conosciute, avrebbe stipulato il contratto a condizioni diverse, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave, secondo quanto previsto all'art. 1892 codice civile.

In ogni caso, anche qualora tali dichiarazioni siano state rese senza dolo o colpa grave e Credemassicurazioni sia comunque tenuta, in virtù della garanzia di responsabilità civile, al pagamento del risarcimento nei confronti del terzo danneggiato sulla base dell'art. 144 della Legge, Credemassicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa come previsto dallo stesso art. 144.

Art. 2. Aggravamento di rischio.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3. Pagamento del premio.

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio convenuto con riferimento alla/e garanzia/e prescelta/e.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze prefissate, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Credemassicurazioni che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

I mezzi di pagamento del premio previsti sono:

- bonifico bancario;
- addebito su conto corrente bancario presso Credito Emiliano S.p.A..

Con riferimento alla garanzia della responsabilità civile, Credemassicurazioni rilascerà il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 4. Decorrenza della garanzia.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. Tale giorno viene indicato sulla scheda di polizza consegnata al cliente nonché sul certificato di assicurazione.

In caso di mancato pagamento del premio al momento della conclusione del contratto la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Per le rate di premio successive alla prima è concesso il termine di tolleranza di 15 giorni, **trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, se esso avviene entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.**

Art. 5. Rinnovo tacito del contratto.

In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax inviati alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Art. 6. Adeguamento del premio alla scadenza del contratto.

Qualora Credemassicurazioni intenda rinnovare il contratto introducendo variazioni tariffarie in aumento, esclusa la eventuale variante derivante dall'applicazione del Bonus/Malus per quanto concerne la garanzia

di responsabilità civile, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al Contraente. **Il Contraente potrà recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax**, inviati alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza **entro il giorno di scadenza del contratto**.

Credemassicurazioni in occasione di ciascun rinnovo annuale si impegna, nella determinazione del nuovo premio relativo alle garanzie incendio e furto, a tenere conto del ridotto valore commerciale del veicolo.

Art. 7. Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. Credemassicurazioni è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

Art. 8. Carta Verde.

La Carta Verde opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza e le esclusioni di cui all'[art. 22](#).

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo per il quale è stato pagato il premio e decorre dalle ore 24 del giorno indicato sulla stessa.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a restituire a Credemassicurazioni la suddetta Carta. In caso contrario Credemassicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovesse pagare a terzi danneggiati.**

Art. 9. Trasferimento di proprietà del veicolo.

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato o della sua consegna in conto vendita, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Credemassicurazioni** e dichiarare irrevocabilmente se intenda procedere a:

- risoluzione del contratto - a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà Credemassicurazioni, **dietro consegna dei documenti comprovanti l'assicurazione e il trasferimento di proprietà**, restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, in ragione dei giorni di garanzia residua; nel caso di consegna del veicolo in conto vendita seguita da trasferimento di proprietà, il diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta decorre dalla data della consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di contrassegno, Carta Verde e certificato di assicurazione;
- sostituzione del veicolo - qualora l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, **chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione legale dei beni**, Credemassicurazioni prenderà atto della variazione e rilascerà i nuovi documenti assicurativi, procedendo all'eventuale conguaglio del premio in base alla tariffa in vigore sul contratto.

Art. 10. Cessazione del rischio: distruzione o demolizione, esportazione definitiva.

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Credemassicurazioni. Il Contraente dovrà pertanto fornire:

- **in caso di esportazione o distruzione, l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;**
- **in caso di demolizione copia del certificato di presa in carico del veicolo rilasciato da un centro di raccolta autorizzato.**

In tali circostanze il cliente dovrà dichiarare irrevocabilmente se intenda procedere a:

- risoluzione del contratto - Credemassicurazioni restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, in ragione dei giorni di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma;
- sostituzione del veicolo - qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione legale dei beni, Credemassicurazioni procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo in base alla tariffa in vigore sul contratto.

Art. 11. Risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto avvenuta a seguito di richiesta del Contraente, Credemassicurazioni restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, relativa al periodo residuo da computarsi dal momento della ricezione della richiesta se accompagnata dalla restituzione di contrassegno, Carta Verde e certificato di assicurazione. Non è pertanto prevista la sospensione del contratto.

Art. 12. Assicurazione per conto altrui.

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta.

In caso di sinistro spetta al Contraente adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

L'accertamento e la determinazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato al Contraente se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato (art. 1891 del Codice Civile).

Art. 13. Denuncia dei sinistri.

Con riferimento alla garanzia della responsabilità civile auto la denuncia del sinistro deve essere redatta sull'apposito modulo (modulo blu) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Credemassicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in regione del pregiudizio sofferto (art.1915 C.C).

Con riferimento alle altre garanzie del presente contratto, tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto entro cinque giorni da quando il Contraente o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza, con l'indicazione dell'entità presunta del danno e della data dell'evento, allegando la documentazione indicata nelle condizioni specifiche di ciascuna garanzia.

In ogni caso il Contraente o l'Assicurato hanno la possibilità di effettuare la denuncia di sinistro anche tramite comunicazioni con il call center di Credemassicurazioni al seguente numero verde 800.273.336, fermo restando l'obbligo di consegna del modulo di cui al primo comma del presente articolo per la garanzia di responsabilità civile auto.

Art. 14. Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato.

Nel caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo assicurato, il danno è pari al valore commerciale del veicolo senza tenere conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'ammontare del danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo.

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte **senza tener conto di alcun degrado**, fatta eccezione per pneumatici, batterie e parti meccaniche soggette ad usura.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a proprio carico.

Art. 15. Valore a nuovo.

A parziale modifica di quanto previsto all'articolo precedente, e limitatamente ai motocicli ad uso privato, Credemassicurazioni, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo che si verifichi nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, indennizza il prezzo di acquisto del veicolo, escluso, quindi, qualsiasi aggiornamento intervenuto nel prezzo di listino medesimo.

Art. 16. Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate.

L'Assicurato è tenuto a non provvedere alle riparazioni prima che Credemassicurazioni abbia avuto modo di accertare i danni o abbia prestato il suo consenso all'effettuazione delle riparazioni, fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina.

L'Assicurato è comunque tenuto a conservare le tracce e i residui del sinistro ai fini dell'accertamento del danno da parte di Credemassicurazioni.

Credemassicurazioni ha altresì la facoltà di far eseguire direttamente in officine di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il contro valore. In questi casi, l'importo della franchigia previsto in polizza resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17. Pagamento dell'indennizzo.

Credemassicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di contratto, **al netto dello scoperto e relativo minimo o della franchigia** previsti in polizza.

In caso di perdita totale, qualora il valore commerciale del veicolo, determinato ai sensi dell'[art.14](#), sia pari o inferiore alla franchigia, Credemassicurazioni riconoscerà comunque un indennizzo pari al valore commerciale.

Credemassicurazioni pagherà la somma concordata entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione sottoscritto.

Art. 18. Rinuncia al diritto di surrogazione.

Credemassicurazioni rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

Art. 19. Oneri a carico del Contraente.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Art. 20. Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

Sezione II - Condizioni relative alla garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli

Art. 21. Oggetto della garanzia.

Credemassicurazioni assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private, non aperte al pubblico.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Soggetti esclusi.

L'assicurazione, ai sensi dell'art. 129 della Legge, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
- 3) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

Art. 22. Esclusioni e rivalsa.

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di esercitazioni di guida, se le stesse non avvengono con l'osservanza delle disposizioni di legge;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. C.S. 30 Aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Credemassicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al danneggiato previste dalla citata norma.

Art. 23. Cessione del contratto.

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il contratto di assicurazione può essere ceduto all'acquirente. In tal caso il Contraente è tenuto a comunicare a Credemassicurazioni l'avvenuta cessione.

Credemassicurazioni, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuovo contratto a favore dell'acquirente, mantenendo immutata la classe di merito fino alla scadenza prevista nel contratto intestato al cedente e rilasciando al contempo all'acquirente il nuovo certificato, il contrassegno e la Carta Verde.

Il nuovo contratto a favore dell'acquirente del veicolo mantiene la stessa scadenza prevista nel contratto del cedente e si estingue alla sua naturale scadenza. Credemassicurazioni non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.

Art. 24. Risoluzione del contratto per il furto del veicolo.

In caso di furto del veicolo, il Contraente deve darne notizia a Credemassicurazioni fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità. I danni causati dalla circolazione del veicolo dal momento della risoluzione del contratto in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto delle imposte e del contributo SSN.

Art. 25. Obbligo informativo in occasione di ciascuna scadenza annuale.

Credemassicurazioni trasmette al Contraente una comunicazione scritta (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, contenente le seguenti informazioni:

- la data di scadenza del contratto;
- le modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del Contraente;
- indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia.

Art. 26. Attestazione sullo stato del rischio.

In allegato alla comunicazione scritta di cui all'[art. 25](#), Credemassicurazioni invia al Contraente un documento che contiene:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di merito di assegnazione CU, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- il numero dei sinistri pagati, anche parzialmente, con Responsabilità Principale verificatisi negli ultimi cinque esercizi;
- il numero e la relativa percentuale di responsabilità dei sinistri pagati, anche parzialmente, con Responsabilità Paritaria verificatisi negli ultimi cinque esercizi;
- la firma dell'assicuratore.

Qualora il Contraente sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, Credemassicurazioni rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

In caso di richiesta ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, della Legge, Credemassicurazioni trasmette al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.

Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo assicurato, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, Credemassicurazioni invia al Contraente la relativa attestazione aggiornata. Lo stesso avviene nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 9.

Credemassicurazioni non rilascia l'attestazione nel caso di:

- **contratti che abbiano avuto durata inferiore all'anno;**
- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per i quali non si sia concluso il periodo di osservazione.**

Art. 27. Gestione delle vertenze.

Credemassicurazioni assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Credemassicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 28. Periodo di osservazione.

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui all'[art. 29](#) sono da considerare i seguenti periodi di osservazione:

- primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 29. Bonus/Malus (forma di tariffa "Bonus/Malus").**1) Classi di merito**

L'assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei periodi di osservazione quali definiti dall'[art. 28](#). La forma Bonus/Malus si articola in 23 classi di appartenenza (classi di merito) corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1E alla classe 18.

2) Stipulazione di un nuovo contratto

Per l'assegnazione della classe di merito alla stipulazione del contratto valgono le regole di seguito elencate:

a) Veicolo mai assicurato in precedenza

Il contratto è assegnato alla classe di merito 14 nei casi di

- a1) motociclo immatricolato per la prima volta al pubblico registro automobilistico;
- a2) motociclo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
- a3) ciclomotore immatricolato per la prima volta;
- a4) ciclomotore assicurato per la prima volta dopo un passaggio di proprietà.

In deroga a quanto previsto ai punti a1), a2), a3) e a4) qualora si tratti di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, tale nuovo contratto è assegnato alla classe di merito Credemassicurazioni corrispondente alla classe CU risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (ai sensi del comma 4-bis dell'art. 134 della Legge).

b) Veicolo già assicurato in Italia**b1) con attestazione che presenta la classe CU**

La classe d'ingresso viene determinata considerando la classe di assegnazione CU contenuta nell'attestazione; come da schema che segue:

Classe CU di assegnazione	Classe di merito Credemassicurazioni
01	01
02	02
03	03
04	04
05	05
06	06
07	07
08	08
09	09
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18

b2) con attestazione che non presenta la classe CU

Qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus il medesimo è assegnato alla classe di merito risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella che consente l'individuazione della classe CU e della conseguente classe di merito Credemassicurazioni.

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

N.B: non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile)

Sulla base di questa tabella viene in primo luogo determinata una classe di merito in presenza di sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato provocato nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso).

Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U.

Tuttavia, qualora l'attestato di rischio riporti l'assegnazione ad una classe di merito CU, il contratto verrà assegnato secondo tale medesima classe.

b3) con attestazione riferita a contratto scaduto da più di dodici mesi

Il contratto viene assegnato alla classe 18.

Tuttavia, in caso di contestuale dichiarazione da parte del Contraente di mancata circolazione del veicolo dalla data di scadenza del contratto o dalla data di sospensione dello stesso, ai sensi e per gli effetti degli art. 1892 e 1893 c.c.:

- se la stipula avviene entro 5 anni dalla scadenza del contratto al quale si riferisce l'attestazione, la polizza è assegnata alla classe di merito spettante in base ai dati presenti sull'attestazione;
- se la stipula avviene trascorsi 5 anni dalla data di scadenza del contratto al quale si riferisce l'attestazione, si applica la classe 14.

b4) con copertura assicurativa inferiore all'anno

Nel caso di veicolo precedentemente assicurato, nella forma Bonus/Malus o con forme tariffarie a questa assimilate per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla classe di merito Credemassicurazioni corrispondente alla classe CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato, ovvero alla classe 14 in assenza di indicazione della classe CU sul precedente contratto.

Se il precedente contratto è concluso a distanza tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso a seguito dell'esercizio del diritto al ripensamento. **Il Contraente è tenuto ad esibire a Credemassicurazioni la dichiarazione di avvenuta risoluzione rilasciata dal precedente assicuratore.**

c) Veicolo sostitutivo di altro

Le disposizioni del comma b) si applicano anche in presenza di attestazione sullo stato del rischio riferita ad un contratto scaduto da meno di 5 anni e relativa ad un veicolo oggetto di furto ovvero oggetto di vendita o di consegna in conto vendita (ad esercizio commerciale autorizzato alla vendita di veicoli), demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva purché di proprietà dello stesso Assicurato o del coniuge in regime di comunione legale dei beni. Il diritto alla conservazione della classe di merito maturata sul veicolo sostituito sussiste anche in caso di passaggio di proprietà da una pluralità di assicurati a uno solo di essi.

Il Contraente è tenuto a consegnare, a seconda dei casi, i documenti di seguito indicati:

c1) veicolo oggetto di furto

L'attestazione del rischio relativa al veicolo rubato corredata della denuncia di furto del veicolo cui l'attestato si riferisce e da copia del precedente contratto assicurativo.

c2) veicolo oggetto di vendita, conto vendita, demolizione o cessazione della circolazione

Il diritto al mantenimento della classe di merito su un diverso veicolo, non necessariamente nuovo, sussiste anche nel caso in cui la vendita, il conto vendita, la demolizione o la cessazione della circolazione avvengano contestualmente o dopo la scadenza del rapporto contrattuale e, dunque, non in corso di contratto.

Purché il mezzo non abbia circolato dopo la scadenza contrattuale e vi sia la consegna del relativo attestato di rischio e della documentazione comprovante uno dei succitati eventi.

d) Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso di veicolo già assicurato all'estero il contratto è assegnato alla classe di merito 14 a meno che **il Contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti alla precedente lettera b2).** Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.

e) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa **ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore,** il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base della dichiarazione del Contraente il quale deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale esso era stato assegnato.

f) Veicolo oggetto di leasing o di noleggio a lungo termine

Nel caso di veicolo oggetto di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - l'utilizzatore dello stesso può richiedere l'assegnazione alla classe di merito sulla base delle informazioni contenute nell'ultima attestazione sullo stato del rischio relativo al veicolo in uso, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

g) Mancata consegna dei documenti prescritti

Il contratto è assegnato alla classe di merito 18 qualora, **nei casi di cui alla precedente lettera a), non venga esibita la carta di circolazione e il relativo foglio complementare o il certificato di**

proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto nell'ipotesi di trasferimento di proprietà del veicolo con cessione del contratto di cui all'[art. 23](#).

Qualora all'atto della stipulazione del contratto il Contraente si trovi nell'impossibilità di consegnare a Credemassicurazioni l'attestazione sullo stato del rischio, può comunque provvedervi entro tre mesi da tale data. All'atto della consegna Credemassicurazioni riclassifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione stessa e calcola l'eventuale differenza di premio risultante credito o a debito del Contraente entro la data di scadenza del contratto.

Trascorso il termine di tre mesi dall'atto di stipulazione del contratto, in caso di mancata consegna dell'attestazione sullo stato del rischio, Credemassicurazioni provvederà ad assegnare il contratto alla classe di merito 18.

3) Annualità successive a quella di stipulazione – rinnovo del contratto

Per le annualità successive a quella di stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella sottoriportata, a seconda che Credemassicurazioni abbia o meno effettuato nel corso del periodo di osservazione pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti.

I sinistri presi in considerazione per l'evoluzione sono:

- i sinistri pagati anche parzialmente nel periodo di osservazione per i quali è stata accertata la Responsabilità Principale dell'Assicurato;
- i sinistri pagati anche parzialmente con Responsabilità Paritaria, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, la cui somma delle percentuali di responsabilità sia pari ad almeno il 51%. Ai fini della variazione di classe i sinistri con Responsabilità Paritaria sono considerati come un unico sinistro.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale che abbiano dato origine alla penalizzazione della classe di merito, i successivi pagamenti riferiti allo stesso sinistro non determinano una nuova applicazione del malus.

CLASSI DI MERITO	CLASSE DI COLLOCAZIONE IN BASE AI SINISTRI "OSSERVATI"				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1E	1E	1A	04	08	12
1D	1E	01	05	09	13
1C	1D	02	06	10	14
1B	1C	03	07	11	15
1A	1B	04	08	12	16
01	1A	05	09	13	17
02	01	06	10	14	18
03	02	07	11	15	18
04	03	08	12	16	18
05	04	09	13	17	18
06	05	10	14	18	18
07	06	11	15	18	18
08	07	12	16	18	18
09	08	13	17	18	18
10	09	14	18	18	18
11	10	15	18	18	18
12	11	16	18	18	18
13	12	17	18	18	18
14	13	18	18	18	18
15	14	18	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

4) Diritto alla conservazione della classe di merito maturata

E' data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive come sopra riportate offrendo a Credemassicurazioni, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati a saldo per i sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale, che, ancorché considerati nell'insieme, abbiano fatto evolvere la classe di merito.

Tale facoltà è consentita al Contraente anche in caso di disdetta.

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura di risarcimento diretto, ai sensi dell'art. 149 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare dovrà rivolgersi, direttamente o con l'ausilio dell'Intermediario, alla "Stanza di compensazione" presso CONSAP – Via Yser n. 14, 00198 Roma (www.consap.it)

Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 della Legge, il Contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente a Credemassicurazioni.

Art. 30. Conducenti secondari del veicolo.

La presenza dei conducenti secondari del veicolo dovrà essere evidenziata in polizza sulla base delle opzioni sottodescritte.

Conducente esclusivo

Il veicolo assicurato può essere guidato esclusivamente dal Conducente principale indicato in polizza se abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. **Qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente diverso dal Conducente principale indicato in polizza, il Contraente è tenuto a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 2.500,00.**

Conducenti esperti (con almeno 26 anni di età)

Il veicolo assicurato può essere guidato, oltre che dal Conducente principale indicato in polizza, anche da soggetti diversi che abbiano compiuto 26 anni di età purché abilitati alla guida a norma delle disposizioni in vigore. **Qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente di età inferiore a 26 anni, il Contraente è tenuto a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 2.500,00.**

Conducenti liberi

Il veicolo assicurato può essere guidato da chiunque purché abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore.

La franchigia indicata ai punti precedenti non si applica nel caso in cui il conducente si trovi alla guida del veicolo per emergenza connessa a gravi esigenze di salute di persone.

Qualora l'importo di franchigia corrisponda all'intero importo di risarcimento del sinistro, il sinistro stesso si considera come non avvenuto e il Contraente fruirà delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive della tabella riportata all'[art. 29](#) comma 3.

Art. 31. Franchigia per guida in stato di ebbrezza.

A parziale deroga dell'[art. 22](#), qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente in stato di ebbrezza, il Contraente è tenuto a rimborsare a Credemassicurazioni l'importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 3.000,00.

La suddetta franchigia si somma a quelle previste all'[art. 30](#) e non si applica nel caso in cui il veicolo assicurato sia dato in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali a meno che l'ente proprietario fosse a conoscenza dello stato del conducente.

Art. 32. Rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta.

A parziale deroga dell'[art. 22](#), Credemassicurazioni rinuncia all'azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da conducente in possesso di patente scaduta purché successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro.

Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze subite dal conducente nel sinistro.

Sezione III - Condizioni relative alla garanzia Furto

(garanzia operante solo se richiamata in polizza)

Art. 33. Oggetto dell'assicurazione.

Credemassicurazioni si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori montati di serie, derivanti da furto totale o parziale (consumato o tentato) o rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina dello stesso.

Sono in ogni caso indennizzati anche i danni subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione o la detenzione abusiva successivi al furto o alla rapina.

Art. 34. Esclusioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- agevolati dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, grandine o altre calamità naturali;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste.

L'assicurazione inoltre non comprende i danni:

- subiti da apparecchiature ed impianti radiofonovisivi non di serie;
- subiti dalle cose trasportate sul veicolo assicurato e subiti dal veicolo per asportare le cose trasportate.

Art. 35. Modalità per la denuncia dei sinistri.

Fermo il disposto dell'[art.14](#) delle Condizioni Comuni, nel caso di furto o rapina o di eventi sociopolitici **dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando a Credemassicurazioni copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa.**

Qualora il furto si sia verificato in uno stato estero, l'Assicurato, **oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.**

Art. 36. Valutazione del danno.

Nel caso di controversia tra le parti o comunque qualora entrambe ne facciano richiesta, la valutazione del danno viene demandata ad un Collegio di periti concordemente nominati da Credemassicurazioni e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Contraente.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Credemassicurazioni e del Contraente in parti eguali.**

Il Contraente conferisce a Credemassicurazioni la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo spettantegli.

La liquidazione del danno è effettuata entro il trentesimo giorno dalla presentazione della documentazione richiesta, mediante accordo fra le parti.

Art. 37. Pagamento delle indennità.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito con le modalità di cui all'[art. 18](#) delle Condizioni Comuni, sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'art. 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche. **Il Contraente, in caso di furto senza ritrovamento del veicolo, se soggetto ad immatricolazione al Pubblico Registro, deve produrre:**

- copia della denuncia di furto fatta all'Autorità;
- certificato cronologico generale del P.R.A. relativo al veicolo rubato;
- certificato del P.R.A. attestante la perdita di possesso.

E' inoltre facoltà di Credemassicurazioni richiedere idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo.

In caso di furto totale Credemassicurazioni provvederà alla liquidazione del danno entro il 30° giorno dalla presentazione della documentazione richiesta.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia notizia.

Se Credemassicurazioni ha già pagato l'indennizzo, diviene proprietaria delle cose rubate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione di Credemassicurazioni stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse. Se il danno è stato indennizzato parzialmente il valore del recupero viene ripartito tra Credemassicurazioni e l'Assicurato nella medesima proporzione.

Sezione IV - Condizioni relative alla garanzia Incendio

(garanzia operante solo se richiamata in polizza)

Art. 38. Oggetto dell'assicurazione.

Credemassicurazioni si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori montati di serie, derivanti da:

- incendio;
- azione del fulmine;
- esplosione e scoppio del veicolo o di parti dello stesso.

Art. 39. Esclusioni.

L'assicurazione non comprende i danni:

- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- **verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- **verificatisi in conseguenza di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, grandine o altre calamità naturali;**
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste.**

L'assicurazione inoltre non comprende i danni:

- **subiti da apparecchiature ed impianti radiofonovisivi non di serie;**
- **subiti dalle cose trasportate sul veicolo assicurato e subiti dal veicolo per asportare le cose trasportate;**
- **causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.**

Art. 40. Valutazione del danno.

Nel caso di controversia tra le parti o comunque qualora entrambe ne facciano richiesta, la valutazione del danno viene demandata ad un Collegio di periti concordemente nominati da Credemassicurazioni e dal Contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Contraente.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. **Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo perito è a carico di Credemassicurazioni e del Contraente in parti eguali.**

Il Contraente conferisce a Credemassicurazioni la facoltà di liquidare detta spesa detraendo la quota a suo carico dall'indennizzo spettantegli.

La liquidazione del danno è effettuata entro il trentesimo giorno dalla presentazione della documentazione richiesta, mediante accordo fra le parti.

Art. 41. Pagamento delle indennità.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito con le modalità di cui all'[art. 17](#) delle Condizioni Comuni, sempreché non sia stata fatta opposizione e salvo applicazione delle norme di cui all'art. 2742 del Codice Civile se sul veicolo insistano privilegi, pegni o ipoteche.

E' inoltre facoltà di Credemassicurazioni richiedere idonea documentazione comprovante modello e tipo del veicolo.

Sezione V - Condizioni relative alla garanzia Infortuni del Conducente del veicolo

(garanzia operante solo se richiamata in polizza)

Art. 42. Oggetto dell'assicurazione.

Con la presente garanzia Credemassicurazioni si obbliga a corrispondere un indennizzo per gli infortuni che il conducente subisca in occasione della guida del veicolo identificato in polizza.

Sono comunque esclusi gli infortuni subiti durante la guida di veicoli per i quali è necessaria la patente di guida categoria "B" speciale e "C" speciale.

Fermo quanto sopra esposto, **l'assicurazione si intende operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso.** La garanzia si intende valida anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca mentre è impegnato, in caso di fermata del veicolo, nelle operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Art. 43. Rischi esclusi.

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- **determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- **verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;**
- **verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, grandine o altre calamità naturali;**
- **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- **sofferti dall'Assicurato per effetto di sua ubriachezza o derivanti da uso di psicofarmaci o da uso di stupefacenti o allucinogeni;**
- **sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose;**
- **sofferti per infarto.**

Si intendono inoltre esclusi:

- **le ernie di qualsiasi tipo, e quindi anche quelle discali, da qualunque causa determinate, le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;**
- **tutti gli infortuni occorsi al conducente sprovvisto della abilitazione alla guida prevista dalla legge.**

Art. 44. Persone non assicurate.

Non sono assicurate, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici, nonché da patologie che ai sensi delle norme vigenti al momento del sinistro comportano la revoca dell'abilitazione alla guida del veicolo.

L'assicurazione cessa comunque con il loro manifestarsi.

Art. 45. Denuncia dell'infortunio ed obblighi relativi.

Fermo quanto disposto dall'[art. 13](#) delle Condizioni Comuni, la denuncia dell'infortunio con una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento del sinistro stesso nonché delle sue possibili cause e conseguenze, corredata di certificato medico, deve essere fatta alla Direzione di Credemassicurazioni nel termine di 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso a Credemassicurazioni.

L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici di Credemassicurazioni e a qualsiasi indagine che sia necessaria al fine esclusivo di poter procedere

alla liquidazione dell'indennizzo, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato.

L'inosservanza dolosa dell'obbligo di avviso di sinistro così come previsto e definito da questo articolo comporta la perdita del diritto alla indennità; se l'inosservanza è colposa le indennità sono ridotte in ragione del pregiudizio sofferto da Credemassicurazioni (art.1915 del Codice Civile).

Art. 46. Criteri di determinazione dell'indennizzo.

Credemassicurazioni corrisponde l'indennità per le sole conseguenze dirette ed esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che **l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall'[art. 42](#).**

Art. 47. Caso di morte.

La somma assicurata per il caso di morte è dovuta da Credemassicurazioni soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio stesso.

Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, Credemassicurazioni corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato, **la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore**, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Art. 48. Caso di invalidità permanente.

- Invalidità permanente assoluta.

Si considera invalidità permanente assoluta unicamente la perdita totale, definitiva e irrimediabile dei due occhi o di tutte e due le braccia o le mani, di tutte e due le gambe o di ambo i piedi, la perdita contemporanea di un arto superiore e di uno inferiore, come pure lo stato di insanabile alienazione mentale che renda l'Assicurato incapace di accudire, per tutta la sua vita, a qualunque lavoro o occupazione.

Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità permanente assoluta, e questa si sia verificata entro due anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, Credemassicurazioni corrisponde all'Assicurato l'intera somma prevista per questo caso.

- Invalidità permanente parziale.

Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita.

Quando sia provato che l'infortunio ha causato l'invalidità permanente parziale e che questa si sia verificata entro due anni dal giorno in cui è avvenuto l'infortunio (anche successivamente alla scadenza del contratto), Credemassicurazioni liquida quest'ultima, per ogni arto o organo già integro e sano, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato. Credemassicurazioni liquiderà all'Assicurato un indennizzo per invalidità permanente parziale pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata **purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. Nulla è dovuto per le invalidità fino al 3%.**

La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:

• per la perdita totale dell'arto superiore	70
• per la perdita totale della mano o dell'avambraccio	60
• per la perdita totale dell'arto inferiore al di sopra del ginocchio	60
• per la perdita totale dell'arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio	50
• per la perdita totale del piede	40
• per la perdita totale del pollice	18
• per la perdita totale dell'indice	14
• per la perdita totale del mignolo	12
• per la perdita totale del medio	8
• per la perdita totale dell'anulare	8
• per la perdita totale di un alluce	5
• per la perdita totale di ogni altro dito di un piede	3
• per la sordità completa da un orecchio	10
• per la sordità completa da ambedue gli orecchi	40
• per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25
• per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100

La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti o organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, sino al limite massimo del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennità è stabilita in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Art. 49. Controversie.

In caso di controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo del Contraente/Assicurato, le parti possono concordemente conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico. Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente/Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le parti.

I risultati delle valutazioni del Collegio Medico devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dai medici nel verbale definitivo.

Art. 50. Indipendenza da obblighi assicurativi di legge.

La presente assicurazione è stipulata tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo previsto da leggi vigenti o future.

Sezione VI - Condizioni relative alla garanzia Tutela Legale

(garanzia operante solo se richiamata in polizza)

Premessa

La gestione dei sinistri compresi nella garanzia di Tutela Legale è affidata da Credemassicurazioni S.p.A. ad ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n. 9, tel. 045/8290411, fax 045/8290449, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art. 51. Oggetto dell'assicurazione.

- 1) Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, Credemassicurazioni, **alle condizioni di polizza e nei limiti del massimale convenuto**, assicura la garanzia di Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale ed extragiudiziale, nei casi assicurativi indicati all'[art. 53](#) delle presenti condizioni contrattuali.
- 2) Per ogni caso assicurativo saranno garantiti i seguenti oneri:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo [art. 58](#) comma 4;
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia.
- 3) E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente alla difesa in sede giudiziale, ai sensi dell'[art. 58](#) comma 3.

Art. 52. Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione.

- 1) L'Assicurato è tenuto a:
 - **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
 - **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi in relazione alla controversia.**
- 2) Credemassicurazioni non si assume il pagamento di:
 - **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
 - **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**
- 3) **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.**

Art. 53. Casi assicurativi.

Le garanzie di cui all'[art. 51](#) vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente per:

- a) **recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi** per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e seguenti del D.Lgs 209/2005. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'[art. 54](#), punto 9), quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza;
- b) **recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato** per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro. La presente prestazione b) opera a parziale deroga dell'[art. 54](#), punto 8).
- c) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, adottata in seguito ad incidente stradale. ARAG provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso;
- d) **difesa penale** del proprietario, del conducente autorizzato e trasportati per delitto colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza della circolazione.

La garanzia è estesa a favore dell'Assicurato come persona fisica, del coniuge, del convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, dei figli minori e dei figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza quando nella veste di pedoni, ciclisti o passeggeri di un qualsiasi veicolo di proprietà di terzi siano coinvolti in incidenti occorsi durante la circolazione stradale.

Art. 54. Esclusioni.

Le garanzie non sono valide:

- 1) **in materia fiscale ed amministrativa salvo quanto previsto dall'[art. 53](#), lett. c);**
- 2) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- 3) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;**
- 4) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- 5) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- 6) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi previsti dalla vigente normativa;**
- 7) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- 8) **per controversie con Credemassicurazioni;**
- 9) nei casi di violazione degli **Artt. n. 186** (guida sotto l'influenza dell'alcool), **n. 187** (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e **n. 189**, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada.

Art. 55. Massimale.

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate per caso assicurativo, senza limite per annualità assicurativa, fino al massimale indicato nella scheda di polizza.

Art. 56. Unico caso assicurativo.

Nell'ipotesi di unico caso assicurativo la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti coinvolti che siano assicurati con il medesimo contratto, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

Art. 57. Insorgenza del caso assicurativo.

Per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per stabilire il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il contratto.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini del successivo [art. 58](#), **entro un anno dalla cessazione del contratto stesso.**

Art. 58. Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale.

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Credemassicurazioni o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a Credemassicurazioni o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, **al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Credemassicurazioni e/o ARAG.

Art. 59. Mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa.

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- **informare immediatamente Credemassicurazioni o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art. 60. Gestione del caso assicurativo.

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'[art. 58](#).

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento civile **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come Credemassicurazioni, non è responsabile dell'operato di Legali, di Consulenti Tecnici e di Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e Credemassicurazioni e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 61. Recupero di somme.

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. **Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o giudizialmente.**

I dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione sono aggiornati al 30 settembre 2010.

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituiti nella c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nella proposta di assicurazione o nel contratto, oppure nell'apposito modulo, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8); il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di proposta di assicurazione.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Credemassicurazioni S.p.A., Gestione Clienti, Via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586060, fax 0522 442041, e-mail assicurazioni@credemassicurazioni.it (12).

(edizione 07/2006)

Credemassicurazioni SpA
Il Direttore Generale**NOTE**

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.); coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);

- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consorzi propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

- assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOP - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.credemassicurazioni.it